

Le regole nei Modelli per la trasmissione delle informazioni su accordi e strutture elusivi

# Conti all'estero nel mirino Ocse Consulenze senza più segreti

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE

L'Ocse stringe ancora la morsa intorno ai patrimoni all'estero: il 9 marzo scorso sono stati pubblicati, infatti, i modelli per la trasmissione obbligatoria alle autorità tributarie delle informazioni relative ad accordi o strutture idonei ad occultare l'identità effettiva del titolare di veicoli societari, entità giuridiche o trust.

All'indomani del vertice G7 dei ministri finanziari, tenutosi a Bari a maggio 2017, durante il quale era stata rimarcata l'esigenza di rendere più efficienti le misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sono state dettate nuove e più puntuali regole dirette non solo a porre dei vincoli sempre più stretti per il contribuente, ma anche ad aggravare gli oneri in capo a consulenti legali, contabili ed intermediari finanziari, al fine di disincentivare la creazione di schemi giuridici volti a dissimulare i beneficiari effettivi dei patrimoni all'estero.

I nuovi obblighi, infatti, impongono, innanzitutto, ad avvocati, commercialisti e banche di identificare i propri clienti, ponendo particolare attenzione alla residenza fiscale degli stessi, e, in secondo luogo, di comunicare alle autorità fiscali eventuali situazioni sospette: l'obiettivo principale dell'introduzione delle suddette regole, invero, è quello di fornire indicazioni utili ad individuare gli obblighi di comunicazione, i contenuti delle stesse e i tempi entro i quali vanno effettuate.

A tal riguardo, i dati stimati dall'Ocse parlano di più di 85 miliardi di dollari di gettito fiscale aggiuntivo nel mondo, quale risultato dell'entrata in vigore dello scambio automatico transazionale di informazioni sui conti all'estero detenuti dai contribuenti, ormai attivo tra più di cento giurisdizioni fiscali.

Un risultato eccellente, dunque, sintomo di un sistema di cooperazione globale sempre più efficiente e che, negli ultimi anni, sta davvero cambiando pelle.

Fino a questo momento abbiamo parlato dello scopo principale dell'introduzione delle «mandatory disclosure rules», cioè quello di fornire informazioni alle autorità fiscali non solo sui nominativi dei contribuenti titolari dei conti all'estero, ma anche su eventuali strutture off-shore o schemi giuridici, progettati al fine di occultare i reali beneficiari economici. Que-

Mandatory disclosure rules	
<b>Intermediari soggetti alle nuove regole</b>	Gli intermediari sono suddivisi in due categorie: i «promoters», cioè coloro che progettano o commercializzano la struttura, e i «service providers», che sono, invece, quei soggetti che forniscono assistenza o consulenza in merito alla progettazione
<b>Informazioni oggetto di divulgazione</b>	Tutte le fasi e le transazioni finanziarie che fanno parte dell'accordo o della struttura posta in essere con il fine di occultare il patrimonio detenuto all'estero
<b>Quando devono essere riportate le informazioni</b>	Il «promoter» entro 30 giorni dal momento in cui l'accordo o la struttura è effettivamente disponibile per essere implementata da altri intermediari o contribuenti; il «service provider» entro 30 giorni dal momento in cui ha fornito la consulenza.
<b>A chi devono essere riportate le informazioni</b>	Le informazioni devono essere trasmesse alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione con la quale l'intermediario abbia «un nesso»

sto sistema, secondo l'Ocse, sarà in grado di implementare un'intelligence per le attività di lotta all'evasione e porrà le basi della futura politica fiscale.

**Le nuove regole.** Entriamo, ora, nel dettaglio delle nuove regole. Come funzionano operativamente e per chi? I destinatari diretti dei nuovi obblighi sono i c.d. «intermediari», che l'Ocse suddivide in due categorie: i «promoters» e i «service providers».

I «promoters» sono coloro che sono responsabili della fase di progettazione della struttura giuridica volta ad occultare la titolarità effettiva e della sua commercializzazione. In questa categoria, invero, rientrano i c.d. «wealth planners» o tutti i consulenti finanziari, i quali rivestono un ruolo attivo nella costruzione di veicoli che sfuggono agli obblighi imposti dal Common reporting standard (CrS). I «service providers», invece, sono quei soggetti (ad esempio avvocati, commercialisti o consulenti finanziari) che forniscono assistenza o consulenza in merito alla progettazione, al marketing o all'attuazione dei veicoli per l'occultamento degli asset all'estero.

Il consulente, tuttavia, è obbligato a fornire le informazioni richieste sulle strutture giuridiche soltanto se egli conosce, ovvero è tenuto a conoscere, che quello specifico accordo o lo schema deve essere oggetto di disclosure o che comunque ha l'effetto di aggirare il Common reporting standard

o di mascherare i beneficiari economici. La presunzione della conoscenza si basa, invero, sull'esperienza richiesta per i servizi forniti e sulle caratteristiche proprie della figura professionale: non ci si aspetta, dunque, che le stesse regole siano rivolte agli istituti finanziari che svolgono funzioni bancarie routinarie, i quali verosimilmente non possiedono i requisiti di conoscenza o esperienza per determinare se talune strutture sono soggette a obblighi di disclosure in virtù delle caratteristiche intrinseche delle stesse.

Resta, a ogni modo, salvaguardato il rispetto del segreto professionale. Qualora, infatti, l'intermediario non fosse tenuto a divulgare informazioni in virtù degli obblighi di segretezza professionale, o anche nel caso in cui non ci siano intermediari che rientrino nel campo di applicazione territoriale dei obblighi di disclosure, l'onere di trasmissione delle informazioni ricade sull'utente finale: il consulente o l'intermediario dovrà, infatti, fornire comunicazione scritta al cliente, informandolo degli obblighi a cui è tenuto, secondo le regole imposte dall'Ocse.

**Quali informazioni devono essere divulgate e a chi.** Le informazioni che devono essere fornite dall'intermediario includono tutte le fasi e le transazioni

finanziarie che fanno parte dell'accordo o della struttura posta in essere, inclusi dettagli chiave sull'eventuale investimento, sull'organizzazione e sui soggetti coinvolti. Il flusso informativo può includere riferimenti a materiale di marketing, presentazioni o altri documenti utilizzati, utili ad individuare maggiormente il contesto o la struttura utilizzata.

**I nuovi obblighi impongono ad avvocati, commercialisti e banche, in primo luogo, di identificare i propri clienti, ponendo particolare attenzione alla residenza fiscale degli stessi, e, in secondo luogo, di comunicare alle autorità fiscali eventuali situazioni sospette**

Circa la competenza territoriale, l'Ocse chiarisce che i soggetti obbligati devono comunicare le informazioni alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione con la quale vi sia «un nesso», che può essere: (I) la giurisdizione in cui l'intermediario ha una sede, o almeno una branch, mediante la quale è stata fornita la consulenza o progettata la struttura; (II) la giurisdizione in cui l'intermediario risulta residente o ha la sua sede di gestione; e / o (III) la giurisdizione dove l'intermediario è stabilito.

Per quanto riguarda, invece, il momento in cui sorgono gli obblighi di segnalazione, è stato specificato che il «promoter» dovrà divulgare le informazioni circa l'accordo

o la struttura entro 30 giorni dal momento in cui essa è effettivamente disponibile per essere implementata da altri intermediari o soggetti. Per il «service provider», invece, l'obbligo sussiste entro trenta giorni dal momento in cui ha fornito servizi di consulenza in relazione allo stesso accordo o struttura.

Laddove, al contrario, l'intermediario non è tenuto a divulgare le informazioni, poiché vincolato ad osservare il segreto professionale oppure perché non rientra nell'ambito di applicazione delle mandatory disclosure rules, le stesse regole impongono obblighi di disclosure direttamente in capo al soggetto/contribuente interessato. In questi casi, egli dovrà fornire all'autorità fiscale competente tutte le informazioni in suo possesso o di cui è a conoscenza, relativamente all'accordo o alla struttura idonea a occultare la titolarità effettiva di un patrimonio.

Infine, affinché sia realizzato il duplice scopo delle mandatory disclosure rules, ossia quello, da un lato, di implementare la mappatura delle strutture e accordi volti ad occultare patrimoni off-shore e, dall'altro lato, di ottenere un effetto deterrente per la progettazione di simili veicoli, è necessario che l'autorità fiscale che riceve le informazioni dall'intermediario possa tempestivamente trasmettere le stesse alla giurisdizione in cui il contribuente risulta essere residente. A tal fine, l'Ocse sta attualmente lavorando per migliorare l'attuale sistema di scambio automatico di informazioni, nell'ambito delle convenzioni multilaterali sull'assistenza amministrativa reciproca tra gli Stati.

La globalizzazione dei mercati finanziari e la cooperazione, a livello transnazionale, dei vari Paesi hanno dunque reso possibile l'elaborazione di regole e procedure standard per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Anche la Commissione europea, durante la riunione svoltasi a Bruxelles durante lo scorso 13 marzo, ha accolto con favore le nuove regole in capo agli intermediari in materia di trasparenza: nuove norme, infatti, entreranno in vigore dal 1° luglio 2020, finalizzate ad implementare la trasparenza fiscale e ad individuare i casi di evasione o elusione.

Via libera dell'Ecofin alla proposta di direttiva contro la pianificazione fiscale aggressiva

# Trasparenza d'obbligo nell'Ue

Pagina a cura  
DI VALERIO STROPPA

**S**i apre l'era della trasparenza obbligatoria per i professionisti europei che strutturano, realizzano o commercializzano schemi di pianificazione fiscale «a rischio». A pochissimi giorni di distanza all'emanazione delle Mandatory disclosure rules dell'Ocse, i ministri economici dell'Ue hanno dato il via libera a una proposta di direttiva che impone agli stati membri di adottare le opportune misure legislative, al fine di garantire che i consulenti tributari informino le autorità fiscali dei propri paesi circa le pratiche più soggette a evasione o elusione.

Non è esattamente un sistema di autodenuncia, in quanto non sempre le fattispecie che ricadono nell'obbligo di segnalazione costituiscono illeciti, ma un ulteriore step verso la piena trasparenza di tutto ciò che riguarda la fiscalità all'interno dell'Unione.

Il processo negli ultimi anni ha già riguardato altre componenti significative, incluse nello scambio automatico di informazioni tra gli stati membri: dai tax ruling (da luglio 2017) alle politiche di transfer pricing delle multinazionali indicate dal Country by country reporting (da luglio 2018), senza dimenticare l'istituzione di una vera e propria banca dati unica sui beneficiari effettivi accessibili ai verificatori sia ai fini anticiclaggio sia ai fini fiscali.

**Chi e cosa.** Le regole definite a livello europeo lo scorso 13 marzo interessano un'ampia platea di soggetti: professionisti (avvocati, commercialisti, tributaristi), ma anche advisor finanziari, società di consulenza e banche. A livello oggettivo, la proposta di direttiva contempla una serie di indicatori (cosiddetti «hallmarks») che rappresentano un vero e proprio campanello d'allarme per il rischio di evasione. Ogni volta che un contratto, una riorganizzazione societaria o una scelta di investimento suggerita dal consulente contiene uno di questi rilevatori, scatterà l'obbligo di segnalare al fisco domestico la pratica.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni, decorrenti dal momento in cui la consulenza è perfezionata oppure da quando questa si concretizza, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi prima.

Trattandosi di un sistema varato a livello Ue, non

## Professionisti e intermediari: quando scatta l'obbligo di segnalazione

Chiunque organizzi, commercializzi o renda operativi all'interno dell'Unione europea schemi di pianificazione fiscale deve segnalare l'operazione alle autorità fiscali se i contratti contengono una o più delle seguenti condizioni:

- viene fatto esplicito riferimento alle imposte indebitamente risparmiate dal cliente ed è previsto il riconoscimento di tali somme in percentuale al consulente;
- lo schema di pianificazione fiscale aggressiva è stato standardizzato e messo a disposizione del cliente senza alcuna necessità di personalizzazione;
- è prevista la trasformazione di un capitale o un reddito non dichiarato in un prodotto finanziario o in altri investimenti non soggetti allo scambio automatico di informazioni;
- è previsto l'ammortamento di uno stesso bene in più di una giurisdizione;
- viene previsto l'impiego di strutture societarie o altre entità di diritto extra Ue non coperti dallo scambio di informazioni;
- è previsto l'utilizzo di conti, prodotti o investimenti che sono stati ideati appositamente per sfuggire allo scambio di informazioni;
- è previsto il trasferimento di beni immateriali il cui valore è di difficile valutazione («hard-to-value intangibles»);
- è previsto l'impiego di società e/o contratti di giurisdizioni che presentano norme anticiclaggio inadeguate o deboli, che consentano di occultare le informazioni sul beneficiario effettivo;
- è previsto l'utilizzo unilaterale dei cosiddetti «safe harbours»;
- è prevista nel contratto di consulenza fiscale una clausola di confidenzialità;
- è previsto un flusso finanziario transfrontaliero che beneficia di un'indebita doppia non tassazione (deduzione nello stato di origine ed esenzione nello stato di destinazione);
- è previsto l'impiego di «scatole vuote» societarie, che effettuano transazioni circolari tra loro stesse;
- è previsto l'acquisto di società in perdita (c.d. «bare fiscali») al fine di poterne utilizzare artificiosamente i risultati pregressi per ridurre i redditi imponibili;
- è previsto l'impiego di società e/o contratti di giurisdizioni che presentano un'imposta sulle società molto bassa o addirittura nulla, oppure incluse nella black list Ue dei paesi terzi fiscalmente non collaborativi;
- è prevista l'esecuzione di operazioni cross border nelle quali vi è una differenza sostanziale nella valorizzazione degli asset tra un paese e l'altro;
- è prevista la risoluzione della doppia imposizione sul medesimo reddito o capitale in più di una giurisdizione (generando così una doppia non imposizione);
- è previsto il trasferimento del patrimonio del contribuente o di eventuali strutture societarie in paesi che non scambiano informazioni con lo stato di residenza dello stesso.

possono essere chiamati ad adempiere gli intermediari basati al di fuori dei confini comunitari. In tali casi, tuttavia, a particolari condizioni obblighi e sanzioni potranno essere riversati sui contribuenti stessi.

**La direttiva non introduce nuovi oneri a carico delle tax authorities degli stati membri. Lo scambio automatico di informazioni è infatti già pienamente in funzione, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva**

**Benefici.** I vantaggi per gli stati membri sono molteplici. Primo, entreranno a conoscenza delle strutture delle tax planning più spregiudicate con maggiore tempestività. Ciò consentirà sia di approfondire ed eventualmente accertare gli illeciti, sia di chiudere prontamente i vuoti normativi che consentono gli arbitraggi fiscali. Secondo, le autorità dei singoli paesi procederanno allo scambio automatico delle informazioni raccolte

in tale ambito, con cadenza trimestrale.

**Calendario.** La proposta sarà ora sottoposta al parlamento europeo e al comitato economico e sociale europeo, dopodiché passerà al Consiglio Ue per l'adozione vera e propria. Per quanto riguarda la tempistica, la bozza di direttiva prevede l'entrata in vigore dal 1° luglio 2020. I legislatori nazionali dovranno quindi recepire le norme unionali entro il 31 dicembre 2019, mentre il primo scambio automatico di informazioni avrà luogo il 31 ottobre 2020. Come già avviene per i dati finanziari, ad alimentare il flusso della cooperazione amministrativa saranno gli stessi operatori: professionisti e intermediari dovranno perciò compilare il primo file entro il 31 agosto 2020.

**Scambio dati.** La direttiva non introduce nuovi oneri a carico delle tax authorities degli stati membri. Lo scambio automatico di informazioni è infatti già pienamente in funzione, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.

L'invio dei dati sulle pratiche potenzialmente elusive andrà quindi a inserirsi nell'ambito di procedure amministrative e infrastrutture informatiche già collaudate. I fascicoli viaggeranno in un formato standard, attraverso un database centralizzato che sarà accessibile, con limitazioni, pure alla Commissione Ue, al solo fine di monitorare l'implementazione delle nuove regole.

**Sanzioni.** Come già riconosciuto dall'Ocse, un simile meccanismo di trasparenza basato sull'azione attiva degli stessi soggetti vigilati non può avere successo se non si introduce un sistema sanzionatorio «effettivo, proporzionato e dissuasivo». La direttiva lascia però spazio alla discrezionalità degli stati membri. Ogni paese potrà modulare le sanzioni come meglio crede, tanto sul piano monetario (sanzioni economiche, fisse o in percentuale) quanto su quello amministrativo (sospensione dall'albo, pubblicazione dei nomi dei consulenti non collaborativi ecc.). In ogni caso, a parere di Bruxelles, il meccanismo di

trasparenza ideato aggiunge a carico dei professionisti e degli stessi clienti (soprattutto se aziende multinazionali) un rischio reputazionale che talvolta può essere perfino più pesante rispetto a quello di dover pagare multe anche elevate.

**Rapporti con Beps.** Come già avvenuto dall'ottobre 2015 in avanti, gli sforzi e le azioni legislative dell'Ue contro l'evasione internazionale deve fare i conti con quanto avviene a livello globale sulla scorta delle raccomandazioni emanate dall'Ocse con il progetto Beps. L'Action 12 del pacchetto raccomanda a tutti i paesi di introdurre un regime di disclosure obbligatoria per gli intermediari, senza tuttavia fissare paletti sul come farlo, né prevedere obblighi di scambio automatico. Secondo l'Ecofin la proposta di direttiva «è pienamente coerente con il Beps» ed anzi «rende le sue previsioni ancora più efficaci, dal momento che attraverso una normativa unica non si lascia spazio a interpretazioni disomogenee nei singoli stati membri».